

ADEMPIMENTI

Rilascio della certificazione degli utili entro il 31 marzo

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Entro il 31 marzo, deve essere rilasciata la certificazione (**Cupe**) ai soggetti residenti nel territorio dello Stato **percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires**, residenti e non residenti, in qualunque forma **corrisposti nell'anno 2018**. Rientra nell'obbligo di certificazione anche la **distribuzione di riserve di utili**.

Per effetto delle modifiche apportate dall'[articolo 1, commi da 999 a 1006, L. 205/2017 \(Legge di bilancio 2018\)](#), il trattamento fiscale dei **redditi di capitale (dividendi e distribuzione di riserve di utili)** percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche, conseguiti **al di fuori dell'esercizio di una attività di impresa** commerciale e derivanti dal possesso e dalla cessione di **partecipazioni qualificate**, è stato uniformato a quello previsto per le partecipazioni di natura **non qualificata**, prevedendo una omogenea tassazione a titolo di imposta.

Le nuove **regole di tassazione dei dividendi** prevedono quindi che, gli utili **percepiti, a partire dal 2018**, da persone fisiche non imprenditori (indifferentemente dal possesso di una partecipazione qualificata o non qualificata), siano assoggettati ad **imposta sostitutiva del 26% non a titolo di acconto ma a titolo di imposta**. In quanto assoggettati ad imposta sostitutiva, **taли dividendi non devono essere certificati**. La disposizione si applica facendo riferimento all'anno di produzione degli utili.

Tuttavia, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili **prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017**, la cui **distribuzione venga deliberata** nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022** continuano ad applicarsi le **previgenti disposizioni**, come da ultimo modificate dal **D.M. 26.05.2017 (articolo 1, comma 1006, Legge di bilancio 2018)**.

È previsto, quindi, un **periodo transitorio** nel quale, per quanto riguarda gli **utili maturati fino al 31 dicembre 2017** la cui **distribuzione è deliberata tra il 2018 ed il 2022**, continuano ad applicarsi le **disposizioni precedenti**: gli **utili percepiti nel 2018 ma maturati in anni precedenti** avranno un **trattamento differenziato** a seconda che facciano riferimento a **partecipazioni non qualificate o qualificate**.

Nel primo caso gli utili sono stati assoggettati ad **imposta sostitutiva del 26% sul 100% del dividendo percepito**. Nel secondo caso di **partecipazioni qualificate**, gli utili sono assoggettati ad **aliquota Irpef progressiva**, ma concorrono alla formazione del reddito in misura ridotta pari a:

- **40% se prodotti fino al 2007;**
- **49,72% se prodotti dal 2008 al 2016;**
- **58,14% se prodotti nel 2017.**

Nella **certificazione CUPE** occorre compilare la **sezione IV – Dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati** indicando i dati nelle caselle di riferimento:

- **25 - numero azioni o quote**
- **26 - (eventuale percentuale di contitolarità)**
- **27 - dividendo unitario**
- **28 - dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007**
- **29 - dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016**
- **30 - dividendo complessivo da utili post 31/12/2016**

SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI	Numero azioni o quote	Percentuale contitolarità	Dividendo unitario	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016
	25	26	27	28	29
Dividendo complessivo da utili post 31/12/2016	30	31	32	33	34
Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007	35	36	37	38	
Utili da SIIQ e da SIIQ	39	40	41	42	43
					Dividendo dei soci in trasparenza
					44

Si ribadisce che **non sono soggette a certificazione** le somme corrisposte in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a **ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva** (ai sensi degli [articoli 27 e 27-ter D.P.R. 600/1973](#)). Non vi è altresì obbligo di rilascio della certificazione nel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute **nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio** (di cui all'[articolo 7 D.Lgs. 461/1997](#)).

La certificazione rilasciata al percettore dei dividendi verrà utilizzata per la **redazione della dichiarazione dei redditi** personale del percettore.

In particolare, nel modello **Redditi delle persone fisiche 2019** relativo al periodo di imposta 2018, dovranno essere indicati **nel rigo RL1, gli utili e gli altri proventi equiparati** in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nell'apposita certificazione.



PERIODO D'IMPOSTA 2018

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI

QUADRO RL - Altri redditi

Mod. N.

--	--

SEZIONE I-A Redditi di capitale	RL1 Utili ed altri proventi equiparati	RL2 Altri redditi di capitale	RL3 Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)	Type reddito	Redditi	Ritenute
				1	2	,00
					,00	,00

A titolo esemplificativo si riportano le **3 casistiche sopra descritte (tassazione al 40%, 49,72% o 58,14%)** e la **rispettiva compilazione della dichiarazione di redditi**:

- utili e altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia formatisi con **utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007** - “Tipo reddito” **codice 1**, riportando nella colonna 2 “Redditi” il **40% della somma desumibile** dalla certificazione;
- utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia formatisi con **utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016** - “Tipo reddito” **codice 5**, riportando nella colonna 2 “Redditi” il **49,72% della somma desumibile** dalla certificazione;
- utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia, formatisi con **utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017** – “Tipo reddito” **codice 9**, riportando nella colonna 2 “Redditi” il **58,14% della somma percepita**.

Nella **colonna 3**, infine, l'eventuale **importo complessivo delle ritenute d'acconto subite**, rilevabile dal **punto 41 della certificazione**.

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Scopri le sedi in programmazione >